



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**  
**art. 6 (comma 1, lettera a) e art. 7 D. Lgs. 231/2001**

***Parte Generale***

Edizione 03/2017

<b>Revisione</b>	<b>Data Approvazione</b>
<b>Ed. 02/2016</b>	<b>27 dicembre 2016</b>
<b>Ed. 03/2017</b>	<b>12 aprile 2017</b>

## INDICE

<b>1. GLOSSARIO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PROFILO DELL'ENTE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 .....</b>	<b>6</b>
3.1. Le fattispecie di reato previste dal Decreto 231/01 .....	6
3.2. Le sanzioni .....	12
3.3. Autori del reato .....	13
3.4. L'interesse o il vantaggio per gli enti .....	13
3.5. L'esonero della responsabilità.....	14
<b>4. LA LEGGE 190/2012 E IL PIANO ANTICORRUZIONE .....</b>	<b>16</b>
4.1. Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza .....	17
<b>5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....</b>	<b>19</b>
5.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative .....	19
5.2. Il Modello .....	20
5.3. Organigramma .....	21
5.4. Principi generali di comportamento.....	21
<b>6. SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>25</b>
6.1. Premessa .....	25
6.2. Funzione del sistema disciplinare.....	26
6.3. Misure nei confronti dell'Amministratore.....	27
6.4. Misure nei confronti di Dipendenti .....	27
6.4.1. Dirigenti .....	27
6.4.2. Quadri, impiegati ed operai.....	27
6.4.2.1. Violazioni del Modello da parte dei quadri, impiegati ed operai .....	28
6.5. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner .....	29
<b>7. CODICE ETICO (RINVIO).....</b>	<b>30</b>
<b>8. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>31</b>
8.1. Premessa .....	31
8.2. Composizione dell'organismo di vigilanza.....	31
8.3. Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza .....	32
8.4. Flussi Informativi .....	33
8.4.1. Comunicazioni nei confronti degli organi societari .....	33
8.4.2. Flussi informativi verso l'OdV .....	34
8.5. Raccolta e conservazione delle informazioni .....	34
<b>9. I REATI APPLICABILI.....</b>	<b>35</b>
<b>10. LE PARTI SPECIALI .....</b>	<b>43</b>
10.1. Premessa .....	43
10.2. Funzione delle Parti Speciali .....	44
10.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati .....	45

## 1. GLOSSARIO

Di seguito vengono riportate alcune definizioni che possono facilitare la comprensione di questo documento:

- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: è il contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (c.d. parte normativa) ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria).
- **Codice di Etico:** Codice di comportamento che un Ente adotta nello svolgimento delle sue attività, assumendo come principi ispiratori, leggi e norme in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza e nel rispetto delle normative sulla concorrenza, per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori.
- **D. Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.
- **Legge 190/12:** legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- **Linee guida:** Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003, e successivi aggiornamenti, pubblicati da Confindustria in data 24.05.2004, in data 31.03.2008 e marzo 2014.
- **Soggetti Apicali:** Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di un Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01).
- **Modello:** "Modello di organizzazione, gestione e controllo", adottato dal CdA per prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 da parte dei Soggetti Apicali e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b D. Lgs. 231/01).
- **ODV:** Organismo di vigilanza: è l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo.

- **Sistema disciplinare:** Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione.

## 2. PROFILO DELL'ENTE

Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione (di seguito Cisterna Ambiente S.p.A.), con sede legale in Corso della Repubblica, 304 – 04012 Cisterna di Latina e sede operativa in Via I maggio, snc – 04012 Cisterna di Latina, è l'azienda partecipata dal Comune di Cisterna di Latina che gestisce nel territorio comunale i servizi ambientali, quali la pulizia della città e la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti e provvede al trattamento/smaltimento degli stessi.

Cisterna Ambiente S.p.A., con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 231/01, in tema di "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche, ma intende anche approfittare dell'occasione offerta da tale norma per evidenziare quali siano le politiche di comportamento dell'Azienda, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell'etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio manuale di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

Il presente Modello, nella sua revisione n. 3 del 2017, è integrato dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con il quale la Cisterna Ambiente S.p.A. adottato in conformità alle norme attualmente vigenti in materia e sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Esso rappresenta uno strumento essenziale per individuare misure concrete, atte a prevenire e contrastare i possibili fenomeni di "corruzione".

### **3. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata *“amministrativa”* ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L’introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che *“impersonano”* l’Ente o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultimo.

#### **3.1. Le fattispecie di reato previste dal Decreto 231/01**

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal Decreto e da successive modifiche ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)
  - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
  - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
  - Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)
  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
  - Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
  - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
  - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

### 3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. 286/98 (art. 416 co. 6 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.)

### 4. Reati di concussione e corruzione (art. 25)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
  - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
  - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
  - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
  - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
  - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
  - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
  - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
  - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
  - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
  - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.)
  - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
  - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
  - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
  - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)



- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (art. 25-ter)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art.2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.)

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis c.p.)
  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.)
  - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Art. 1 L. 6.2.1980 n. 15)
  - Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. -New York 9.12.1999
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.)
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
  - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
  - Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1 c.p.)
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
  - Adescamento di minorenni (art.609 undecies c.p.)
11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/98)
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/98)
12. Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  - Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.)
13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
  - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

- Autoriciclaggio (art.648 ter 1 c.p.)

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co 1 lett a-bis), art. 171 co 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies, art. 171 octies Legge 22/04/1941 n. 633)

15. Dichiarazioni mendaci (art. 25-decies)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 377-bis c. p.)

16. Reati ambientali (art. 25 undecies)

- Inquinamento ambientale (art.452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art.452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies)
- Circostanze aggravanti (art.452 octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Norme in materia ambientale (D. Lgs. 152/2006 – artt. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 – 256 commi 1, 3, 5 e 6 – 257 commi 1 e 2 – 258 comma 4, secondo periodo – 259, comma 1 – 260 commi 1 e 2 – 260 bis commi 6, 7, e 8 – 279 comma 5)
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973 (L. 150/1992 artt.1, commi 1 e 2 - 2 commi 1 e 2 - 3 bis comma 1 - 6 comma 4)
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993 art. 3 comma 6)
- Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (D. Lgs. 202/2007 artt. 8 commi 1 e 2 - 9 commi 1 e 2)

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 art. 22 comma 12 bis)

18. Reati transnazionali

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/73)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/98 art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5)

### 3.2. Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del profitto che l'Ente ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, nei casi più gravi, in via definitiva.

### **3.3. Autori del reato**

Secondo il D. Lgs. 231/01, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 231/01).

L'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **3.4. L'interesse o il vantaggio per gli enti**

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'Ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'*interesse* o a *vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'Ente.

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione governativa che accompagna il Decreto 231/01 attribuisce al primo una valenza “soggettiva”, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'Ente), mentre al secondo una valenza di tipo “oggettivo” riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'Ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica “ex ante”, viceversa quella sul “vantaggio” che può essere tratto

dall'Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post" dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'Ente è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, comma 1, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo". Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse del soggetto rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui infine si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'Ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

### **3.5. L'esonero della responsabilità**

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs. n. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di

commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'Ente non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 231/01).

È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'Ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

#### **4. LA LEGGE 190/2012 E IL PIANO ANTICORRUZIONE**

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha inteso rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, tenendo conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione Onu di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo), sia degli standard internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Le misure previste dalla Legge contro la corruzione si articolano:

- sul Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) il comma 4 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 stabilisce “Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri .....predispone il Piano nazionale anticorruzione.....” il comma 5 continua stabilendo “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”;
- sulla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) il comma 7 prevede che “... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione” che, ai sensi del comma 12 “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, ... risponde ..... nonché sul piano disciplinare, per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”.
- sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che deve essere elaborato
- sulla base del PNA emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il comma 8 stabilisce che “L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica” .



#### 4.1. Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

La Società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione ha adottato un Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, che va ad integrare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Gestione. Esso si prefigge i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione e adottare interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- determinare una piena consapevolezza all'interno dell'organizzazione che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la Società e il suo Azionista a gravi rischi sul piano reputazionale e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- definire gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza circa il funzionamento e l'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione;
- monitorare i rapporti tra la Società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti di fornitura.

Per quanto attiene alla rilevanza dei reati presi in considerazione per ciascun ambito (c.d. fattispecie presupposto), alla luce del fatto che l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01 è molto più esteso della L. 190/12, è stato sviluppato uno schema che identifica:

- a) le fattispecie presupposto rilevanti ai soli fini del D. Lgs. 231/01;
- b) le fattispecie presupposto rilevanti ai soli fini della L. 190/12;
- c) le fattispecie presupposto rilevanti sia ai fini della L. 190/12 che ai fini del D. Lgs. 231/01.

A fronte di detta identificazione di rilevanza, si precisa che:

- le ipotesi di rischio afferenti ai reati sub a) (fattispecie rilevanti ai soli fini ex D. Lgs. 231/01) sono disciplinate nelle diverse parti speciali del presente Modello;

- le ipotesi di rischio afferenti ai reati sub b) (fattispecie rilevanti ai soli fini ex D. Lgs. 190/12) sono disciplinate dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;
- le ipotesi di rischio afferenti ai reati sub c) (fattispecie rilevanti sia per il D. Lgs. 231/01 che per la L. 190/12) sono disciplinate sia dalle altre parti speciali del Modello, con particolare riferimento a quella relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione attiva, che dal Piano. In questo caso, la parte speciale del Modello prende in considerazione i profili di comportamento prevalentemente attivo (ad es. corruzione attiva), per i quali l'eventuale commissione del reato potrebbe potenzialmente generare un vantaggio per la Società, esponendola al rischio di un procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/2001, mentre il Piano di Prevenzione della Corruzione prende in considerazione ipotesi di natura prevalentemente passiva (es. corruzione passiva o concussione), per i quali il beneficio dell'ente in caso di potenziale commissione del reato rappresenta un'ipotesi del tutto astratta.

## 5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 5.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative

Il presente documento illustra il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” (di seguito anche “Modello”), adottato dal Liquidatore di **Cisterna Ambiente S.p.A.** per prevenire la commissione delle tipologie di reato viste in precedenza da parte dei Soggetti Apicali e da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/01.

Tale finalità è stata realizzata attraverso l’individuazione dei processi a rischio, un’attività fondamentale per la costruzione del Modello.

In **Cisterna Ambiente S.p.A.** tale attività è stata effettuata analizzando il contesto aziendale per individuare le attività e i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio che sono pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/01.

I risultati dell’analisi sono riepilogati nel capitolo 8 “I Reati applicabili” e analizzati in dettaglio nelle Parti Speciali costituenti parte integrante del presente documento; in esse, sono individuate le direzioni e le funzioni aziendali esposte al rischio reato, le attività a rischio (attività che potrebbero portare alla commissione dei reati), le fattispecie di reato e le relative “procedure” da osservare.

I risultati dell’analisi sono oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da parte dell’Organismo di Vigilanza, con il supporto degli Enti aziendali coinvolti.

Con l’individuazione delle attività esposte al rischio e la loro regolamentazione tramite “protocolli”, si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto di **Cisterna Ambiente S.p.A.**, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dall’Ente;
- consentire all’Ente stesso di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio.

Punti qualificanti del Modello sono:

- l’esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le responsabilità attribuite;
- l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- la mappatura delle attività a rischio dell’Ente, ossia quelle attività nel cui ambito è presente

- il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231/01 e sue integrazioni e modifiche;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza ("OdV") di specifici compiti sul funzionamento e osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per ogni operazione rilevante;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel Modello;
- la diffusione a tutti i livelli aziendali di regole comportamentali e delle procedure.

## 5.2. Il Modello

Il Modello di **Cisterna Ambiente S.p.A.** è basato sulle Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003, e sui successivi aggiornamenti, pubblicati da Confindustria in data 24.05.2004, in data 31.03.2008 e 2014.

Il Modello è l'insieme dei documenti che individuano la struttura aziendale, le responsabilità, le attività, le procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'Ente valutate a rischio di reato ai fini del Decreto 231/01, incluso il Codice Etico.

Il Modello, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231/01:

- individua le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto 231/01 e successivi aggiornamenti;
- indica le procedure o protocolli che regolamentano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- indica le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per prevenire ed impedire la commissione di tali reati;
- prescrive obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- illustra il sistema disciplinare adottato per sanzionare il mancato rispetto delle procedure e disposizioni aziendali.

I soggetti destinatari del Modello sono i Soggetti Apicali, i dipendenti di **Cisterna Ambiente S.p.A.** nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con l'Ente.

Nello specifico, i Soggetti Apicali sono stati individuati nel componente l'Organo Dirigente

(Liquidatore) e nei dirigenti muniti di deleghe idonee, mentre i soggetti sottoposti all'altrui direzione sono stati individuati nei dipendenti di **Cisterna Ambiente S.p.A.** e nei soggetti terzi (fornitori, collaboratori, consulenti).

I soggetti destinatari del Modello:

- non devono porre in essere comportamenti che possano dare origine alla commissione dei reati previsti dal Decreto 231/01 o comunque in contrasto con il Codice Etico;
- devono intrattenere i rapporti nei confronti della P.A. esclusivamente sulla base dei poteri, delle deleghe e delle procure conferite come previsto dalle specifiche procedure adottate dall'Ente;
- devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci o sui terzi;
- devono consentire all'OdV l'esercizio del controllo e il rapido accesso a tutte le informazioni aziendali;
- devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità che comportano la potenziale violazione del Modello;
- non devono effettuare, senza preventiva autorizzazione, alcun tipo di pagamento, che deve essere sempre supportato da documentazione giustificativa;
- non devono effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.

### 5.3. Organigramma

Per la descrizione della struttura organizzativa di **Cisterna Ambiente S.p.A.** e dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni dell'Ente si rimanda a quanto pubblicamente comunicato nell'ambito della normativa in materia di trasparenza, che si intende parte integrante del Modello, anche se non materialmente allegato.

### 5.4. Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico delle aree aziendali a rischio di:

- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;

- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorire la commissione di reati.

Ne consegue l'espresso obbligo a carico delle aree aziendali a rischio di conformarsi alle seguenti direttive:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- osservare criteri di massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i fornitori e tutti gli ulteriori interlocutori con cui si viene in contatto nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio dei soci, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai soci di pervenire ad una valutazione veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, laddove l'Ente ne sia soggetta, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

- svolgere la propria attività a condizioni tecniche ed organizzative tali da consentire che siano assicurati un'adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti;
- rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore e la proprietà industriale, anche in campo informatico.

Per garantire il rispetto dei principi di comportamento e dei divieti sopra indicati e fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dall'Ente per lo svolgimento di attività nelle aree sensibili:

- l'Ente non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni o Fornitori/Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui l'Ente opera;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati o approvati secondo le deleghe/procedure aziendali vigenti in proposito;
- deve essere conservato, per ciascuna operazione sensibile, un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di sgravi, detrazioni o crediti di imposta oppure finanziamenti oppure erogazioni devono contenere ed essere supportate solo da elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento di tali benefici, deve essere redatto e conservato apposito rendiconto;
- l'Ente si atterrà al sistema di deleghe e procedure aziendali in vigore al fine di garantire la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie e la separazione delle funzioni coinvolte;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure relative a dette attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;

- ogni utente dei sistemi informatici aziendali è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza;
- ogni utente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici;
- ogni utente non deve utilizzare impropriamente i beni e le risorse aziendali, intendendo per improprio, fatto salvo quanto previsto dalle norme civili e penali, l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'Ente;
- ogni utente non può riprodurre i materiali protetti da diritto d'autore ed i programmi informatici. I documenti che ogni collaboratore predispone nel corso dell'attività lavorativa sono di proprietà dell'Ente;
- ogni utente deve svolgere le proprie attività lavorative compatibilmente con la tutela dell'ambiente integrando quindi le normali operazioni di una corretta gestione aziendale con una cosciente gestione ambientale.



## 6. SISTEMA DISCIPLINARE

### 6.1. Premessa

La Società, al fine di attuare il Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal D. Lgs. 231/01 (recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) ha adottato procedure organizzative per disciplinare le attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto per conto dell’Ente delle funzioni nell’ambito delle attività oggetto della presente procedura.

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto può arrecare danni rilevanti all’Ente ed ai suoi azionisti sia in termini di declaratorie di responsabilità dell’Ente che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dall’Ente sono tenuti, con riferimento all’oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Codice Etico vigente.

Le procedure sono state adottate affinché:

- i poteri e le responsabilità coinvolte in relazione al loro oggetto siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’Ente;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- ogni operazione, transazione, azione nell’ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione;
- si documentino i controlli, anche di supervisione svolti nell’ambito della procedura medesima.

Nessun soggetto operante all’interno dell’Ente potrà giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza delle procedure.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile all’Ente o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con l’Ente e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili ivi incluso, ove ne

ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al superiore gerarchico o al Liquidatore per ricevere le opportune indicazioni.

Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio applicabile alla violazione delle previsioni del Codice Etico e delle procedure adottate dall'Ente, ogni informazione in merito potrà essere richiesta al Liquidatore.

I destinatari delle procedure organizzative adottate dalle Società sono tenuti a segnalare ogni condotta all'interno dell'azienda che non sia conforme a dette procedure o al Codice Etico o a norme di legge o regolamento vigenti al Liquidatore, che provvederanno a trattare in via riservata detta segnalazione senza alcuna conseguenza all'interno dell'Ente per chi effettuerà detta segnalazione.

Riferimenti:

- Codice Etico
- Procedure organizzative interne vigenti
- artt. 2104-2106 c.c. (Diligenza del prestatore di lavoro, Obbligo di fedeltà, Sanzioni disciplinari)
- art. 2119 c.c. (Recesso per giusta causa)
- CCNL applicabile in vigore
- CCNL Dirigenti in vigore
- art. 7 L. n. 300/1970 (Sanzioni disciplinari)

## **6.2. Funzione del sistema disciplinare**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01.

### **6.3. Misure nei confronti dell'Amministratore**

In caso di violazione del Modello, delle procedure e del Codice di Condotta Aziendale da parte del Liquidatore, l'OdV informa l'assemblea dei soci, la quale adotterà le misure più idonee previste dalla legge.

### **6.4. Misure nei confronti di Dipendenti**

#### **6.4.1. Dirigenti**

La violazione del presente Modello da parte dei Dirigenti costituisce illecito sanzionabile.

Inoltre, in attuazione dei principi espressi nel Modello, è illecito sanzionabile al dirigente la mancata vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso da parte dei dipendenti.

Tutti i comportamenti dei dirigenti sopra descritti costituiscono illeciti tali da giustificare il recesso datoriale dal vincolo contrattuale.

La Società provvederà, pertanto, all'accertamento delle infrazioni ed all'adozione degli opportuni provvedimenti in conformità a quanto stabilito nel vigente CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato.

#### **6.4.2. Quadri, impiegati ed operai**

La violazione del presente Modello da parte di Quadri ed Impiegati costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa;
- d) sospensione;
- e) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi i giorni previsti dal CCNL di settore da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il

provvedimento non verrà emanato entro i tempi previsti dal citato contratto tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, ai sensi e con le modalità previste dalle norme contrattuali.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i termini previsti dal CCNL applicabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche aziendali.

#### **6.4.2.1. Violazioni del Modello da parte dei quadri, impiegati ed operai**

Fermi restando gli obblighi per l'Ente nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- a) incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- b) incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o nell'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- c) incorre nel provvedimento di "multa" il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che esponano l'Ente ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di

uno dei Reati;

- d) incorre nel provvedimento di “sospensione” il lavoratore che adotti, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- e) incorre nel provvedimento di “licenziamento” il lavoratore che adotti, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell’Ente di sanzioni previste dal Decreto 231/01.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’OdV e del Liquidatore, rimanendo quest’ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell’OdV e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata.

#### **6.5. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner**

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per l’Ente è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all’Ente, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

## **7. CODICE ETICO (rinvio)**

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi devono essere inseriti in un Codice Etico.

In termini generali, il Codice Etico è documento ufficiale dell'Ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, ecc.). Il Codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il Codice Etico è documento voluto ed approvato dal massimo vertice dell'Ente per diffondere la conoscenza delle regole di comportamento e dei principi etici che ispirano tutte le attività aziendali.

Il testo del Codice Etico è integralmente riportato in allegato (Allegato 1).

## **8. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **8.1. Premessa**

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede che l'azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7 comma 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Le Linee Guida di Confindustria, anche nelle versioni aggiornate, suggeriscono che la funzione di vigilanza debba risiedere in un organo interno all'Ente diverso dal Consiglio di Amministrazione o dall'insieme degli amministratori senza deleghe e che sia caratterizzato dai seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Un discorso a parte deve essere fatto per il Collegio Sindacale; nella versione di marzo 2014 delle Linee Guida di Confindustria si prevede la possibilità di assegnare al Collegio Sindacale la funzione di Organismo di vigilanza, purché oltre ai requisiti sopra indicati, abbia competenze specifiche in ambito giuridico e, segnatamente, penale e societario.

### **8.2. Composizione dell'organismo di vigilanza**

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Il Liquidatore di Cisterna Ambiente S.p.A. stabilisce la composizione dell'OdV. Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'OdV riporta direttamente al Liquidatore.

L'OdV rimane in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Liquidatore che, nella stessa sede, provvederà a nominare il nuovo. Il Liquidatore, nel contesto delle procedure di formazione del

budget aziendale, dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'OdV, della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

### **8.3. Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza**

All'OdV è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231/01;
- proporre eventuali aggiornamenti del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza del Liquidatore;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all'OdV il compito di:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/01;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;
- effettuare periodicamente, verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle parti speciali del modello;
- verificare che gli elementi previsti nelle parti speciali del modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- formulare delle proposte al Liquidatore per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:



- significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
- significative modificazioni dell'assetto interno dell'Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- definire gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione (p.e. la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, ecc.), disciplinare il proprio funzionamento interno e formulare un regolamento delle proprie attività.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria del Liquidatore;
- l'OdV ha libero accesso a tutte le funzioni dell'Ente - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- l'OdV può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ovvero di consulenti esterni.

## 8.4. Flussi Informativi

### 8.4.1. Comunicazioni nei confronti degli organi societari

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'OdV predispone per il Liquidatore:

- Almeno con **cadenza annuale**, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);
- **immediatamente**, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni societarie competenti per i diversi profili specifici secondo quanto dettagliato nelle singole Parti Speciali.

Tutte le attività compiute dall'OdV (per esempio, incontri con il Liquidatore, riunioni periodiche dell'OdV) devono essere verbalizzate. Le copie dei verbali devono essere custodite dallo stesso Organismo.

#### **8.4.2. Flussi informativi verso l'OdV**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta.

Devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmessi all'OdV:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, l'Ente;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello sia nazionale sia europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

#### **8.5. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico e cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

## 9. I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Nella seguente "Tabella dei Reati" si elencano tali reati ed il relativo riferimento normativo, unitamente alla valutazione, effettuata in base alla struttura aziendale ed ai processi organizzativi e produttivi, se tale reato sia realmente applicabile all'interno dell'Ente.

Si sono considerati "Non applicabili" quei reati per i quali la probabilità di commissione è trascurabile in quanto la fattispecie astratta non potrebbe concretamente realizzarsi.

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
<b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	<b>art. 24, D. Lgs. 231/01</b>	
Malversazione a danno dello Stato	art. 316-bis c.p.	SÌ
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316-ter c.p.	SÌ
Truffa	art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	SÌ
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.	SÌ
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	SÌ
<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	<b>art. 24 bis, D. Lgs. 231/01</b>	
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	SÌ
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.	SÌ
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-quater c.p.	SÌ
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art. 615-quinquies c.p.	SÌ
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.	SÌ
Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quinquies c.p.	NO
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.	SÌ
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	art. 635-ter c.p.	SÌ
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p.	SÌ
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quinquies c.p.	SÌ

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
telematici di pubblica utilità		
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.	NO
<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	<b>art. 24 ter, D. Lgs. 231/01</b>	
Associazione per delinquere	art. 416 c.p. escluso co. 6	SÌ
Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'Art. 12 del D. Lgs. 286/98	art. 416 c.p. co. 6	NO
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	SÌ
Scambio elettorale politico – mafioso	art. 416-ter c.p.	NO
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 DPR 309/90	NO
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	art. 407 co. 2 lett a) num 5 c.p.p.	NO
<b>Reati di concussione e corruzione</b>	<b>art. 25, D. Lgs. 231/01</b>	
Concussione	art. 317 c.p.	SÌ
Corruzione per un atto d'ufficio	art. 318 c.p.	SÌ
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	SÌ
Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	SÌ
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter c.p.	SÌ
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater c.p.	SÌ
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	SÌ
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	SÌ
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	SÌ
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-bis c.p.	SÌ
<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.</b>	<b>art. 25 bis, D. Lgs. 231/01</b>	
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.	NO
Alterazione di monete	art. 454 c.p.	NO
Spendita e introduzione nello Stato, senza	art. 455 c.p.	NO

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
concerto, di monete falsificate		
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.	NO
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 c.p.	NO
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.	NO
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 c.p.	NO
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	NO
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	NO
<b>Delitti contro l'industria ed il commercio.</b>	<b>art. 25 bis-1, D. Lgs. 231/01</b>	
Turbata libertà dell'industria e del commercio	art. 513 c.p.	SÌ
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	NO
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	NO
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	SÌ
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	NO
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	NO
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-ter c.p.	NO
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	NO
<b>Reati societari.</b>	<b>art. 25 ter, D. Lgs. 231/01</b>	
False comunicazioni sociali	Art.2621 c.c.	SÌ
False comunicazioni sociali di lieve entità	Art.2621 bis c.c.	SÌ
False comunicazioni sociali delle società quotate	Art. 2622 c.c.	NO
Impedito controllo	art. 2625 co. 2 c.c.	SÌ
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	SÌ
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	SÌ
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	SÌ
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	SÌ
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c.	NO
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	SÌ

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	SÌ
Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.	SÌ
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	SÌ
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	NO
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 co. 1 e 2 c.c.	SÌ
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.</b>	<b>art. 25 quater, D. Lgs. 231/01</b>	
Reati con finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289-bis e 302 c.p., L. 15/80, art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo 9/12/99	NO
<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	<b>art. 25 quater-1, D. Lgs. 231/01</b>	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583 bis c.p.	NO
<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	<b>art. 25 quinquies, D. Lgs. 231/01</b>	
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	NO
Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p.	NO
Pornografia minorile	art. 600-ter c.p.	NO
Detenzione di materiale pornografico	art. 600-quater c.p.	NO
Pornografia virtuale	art. 600-quater.1 c.p.	NO
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.	NO
Tratta di persone	art. 601 c.p.	NO
Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.	NO
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603 c.p.	SÌ
Adescamento di minorenni	Art.609 undecies c.p.	NO
<b>Abusi di mercato</b>	<b>art. 25 sexies, D. Lgs. 231/01</b>	
Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 D. Lgs. 58/98	NO
Manipolazione del mercato	art. 185 D. Lgs. 58/98	NO
<b>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	<b>art. 25 septies, D. Lgs. 231/01</b>	
Omicidio colposo	art. 589 c.p.	SÌ
Lesioni personali colpose	art. 590 co. 3 c.p.	SÌ
<b>Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e</b>	<b>art. 25 octies, D. Lgs. 231/01</b>	

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
<b>autoricciclaggio</b>		
Ricettazione	art. 648 c.p.	SÌ
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.	SÌ
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.	SÌ
Autoricciclaggio	art.648 ter 1 c.p.	SÌ
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>		
<b>art. 25 novies, D. Lgs. 231/01</b>		
Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse	art. 171 co. 1 lett a-bis), L. 633/41	NO
Riproduzione di spartiti e partiture musicali mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo per uso non personale. Messa a disposizione di terzi, anche gratuitamente, di apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, senza corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe riprodotte per uso personale mediante tali apparecchi.	art. 171 co. 3, L. 633/41	NO
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati	art. 171-bis, Legge 633/41	SÌ
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi o con ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o	art. 171-ter, L. 633/41	NO

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione, o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette		
Mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o dichiarare il falso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.	art. 171-septies L. 633/41	NO
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	art. 171-octies L. 633/41	NO
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<b>art. 25 decies, D. Lgs. 231/01</b>	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	SÌ
<b>Reati Ambientali</b>	<b>art. 25 undecies, D. Lgs. 231/01</b>	
Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p.	SÌ
Disastro ambientale	art. 452-quater c.p.	SÌ
Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.-	SÌ
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452-sexies c.p.	SÌ
Circostanze aggravanti	art. 452-octies c.p.	SÌ
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727-bis c.p.	NO
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733-bis c.p.	NO
<u>Norme in materia ambientale:</u> Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti	D. Lgs. 152/2006 – Art. 137	SÌ
<u>Norme in materia ambientale:</u> Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	D. Lgs. 152/2006 – Art. 256	SÌ



<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
<u>Norme in materia ambientale:</u> Bonifica dei siti	D. Lgs. 152/2006 – Art. 257 commi 1 e 2	Sì
<u>Norme in materia ambientale:</u> Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	D. Lgs. 152/2006 – Art. 258 comma 4, secondo periodo	Sì
<u>Norme in materia ambientale:</u> Traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/2006 – Art. 259, comma 1	NO
<u>Norme in materia ambientale:</u> Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	D. Lgs. 152/2006 – Art. 260	Sì
<u>Norme in materia ambientale:</u> Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	D. Lgs. 152/2006 – Art. 260 bis	Sì
<u>Norme in materia ambientale</u> Violazione dei valori limite di emissione	D. Lgs. 152/2006 – Art. 279 comma 5	NO
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	L. 150/1992 art.1, commi 1 e 2	NO
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	L. 150/1992 art. 2 commi 1 e 2	NO
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973:</u> Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	L. 150/1992 art. 3bis comma 1	NO
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1* è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila	L. 150/1992 art. 6 comma 4	NO

<b>Tabella dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01</b>		
<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Applicabilità</b>
<i>* ... il reato si configura nel caso di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</i>		
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	L. 549/1993 Art. 3 comma 6	NO
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento doloso	D. Lgs. 202/2007 Art. 8 commi 1 e 2	NO
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento colposo	D. Lgs. 202/2007 Art. 9 commi 1 e 2	NO
<b>Reato di impiego di lavoratori irregolari</b>	<b>art. 25 duodecies, D. Lgs. 231/01</b>	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 22 luglio 1998, n. 286	SÌ
<b>Reati transnazionali</b>	<b>Legge 146/06, artt. 3 e 10</b>	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	NO
Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.	NO
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	NO
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	NO
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater DPR 43/73	NO
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	DPR 309/90 art. 74	NO
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	D. Lgs. 286/98 art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5	NO

## 10. LE PARTI SPECIALI

### 10.1. Premessa

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'Ente, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Il presidio principale per l'attuazione delle vigenti previsioni normative è rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si affiancano i principi di riferimento e le regole di condotta contenute nel Codice Etico.

A qualificare ulteriormente il presidio sul disposto normativo, il Modello si struttura sulla base dei seguenti elementi costitutivi:

- **Mappatura dei Processi**, con caratteristiche di esaustività ed aderenza alla realtà specifica dei processi aziendali, che individui le dinamiche dei Processi e le responsabilità connesse, al fine di disporre di protocolli e procedure di concreta applicazione.

- **Organismo di Vigilanza**, autonomo ed indipendente, con il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del Modello organizzativo, predisponendo validi strumenti di controllo e, inoltre, di:

- promuovere lo sviluppo di meccanismi procedurali in grado di garantire la documentabilità e verificabilità delle fasi decisionali dei processi;
- garantire l'adozione di un sistema chiaro di segregazione delle responsabilità;
- promuovere ed assicurare l'operatività dei flussi informativi tra le diverse aree/unità aziendali e dalle stesse all'Organismo di Vigilanza, nonché un sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali;
- Sistema Disciplinare, adeguato alla struttura dell'Ente, alle funzioni dei suoi rappresentanti e ai rapporti contrattuali dell'Ente con i propri dipendenti, al fine di rendere efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e, più in generale, di dare effettività al Modello, requisito essenziale ai fini dell'esimente.

- **Formazione ed Informazione per i Destinatari del Modello**, attraverso un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante (piani di formazione, flussi informativi, intranet, ecc.), con l'obiettivo di assicurare la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

## 10.2. Funzione delle Parti Speciali

Le Parti Speciali del Modello di **Cisterna Ambiente S.p.A.** costituiscono gli elementi finalizzati ad illustrare i principi generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/01, nell'ambito di processi specificatamente individuati (Processi Sensibili).

I Processi Sensibili (per attività tipica o di provvista) sono definiti sulla base realtà gestionale ed operativa di **Cisterna Ambiente S.p.A.** ed in relazione alle fattispecie di reato individuate.

Le Parti Speciali sono pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i Destinatari del Modello (Organi Sociali, Management, Dipendenti, ma anche Fornitori, Consulenti e altri Soggetti Terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei Processi Sensibili.

Nello specifico, obiettivo delle Parti Speciali è che i Destinatari del Modello mantengano, nei rapporti con la P.A., con i fornitori, con i clienti e con i dipendenti, condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nelle Parti Speciali, sono pertanto individuati:

- le Aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- i principi fondamentali di riferimento cui si ispirano e/o si devono ispirare le disposizioni organizzative e procedurali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- le procedure e/o le disposizioni che regolamentano la gestione dei Processi Sensibili;
- i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre aree/unità aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente disciplinate in regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

I Reati nei confronti dei quali l'Ente si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal Decreto 231/01 sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale e le attività dell'Ente – nelle seguenti Parti Speciali:

- 1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e art. 25)
- 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)
- 3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
- 4) Delitti contro l'industria ed il commercio (art 25 bis-1)

- 5) Reati societari (art. 25 ter) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)
- 6) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- 7) Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies)
- 8) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies)
- 9) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)
- 10) Reati ambientali (art. 25 undecies)
- 11) Reato di impiego di lavoratori irregolari (art. 25 duodecies).

### 10.3. Criteri adottati per la valutazione dei reati

Sulla base dell'analisi del contesto aziendale finalizzato ad individuare le attività ed i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio reato, è stata valutata la probabilità che essi possano essere commessi, attribuendo loro i valori previsti dalla seguente "Scala dei Rischi".

Scala dei Rischi	
<b>Rischio Basso</b>	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.
<b>Rischio Medio</b>	La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.
<b>Rischio Alto</b>	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.

La probabilità di commissione di un Reato (Rischio) viene valutata ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento.

Individuati in questo modo i processi a rischio, si prenderanno in considerazione, nelle relative parti speciali su indicate, le norme e le procedure attraverso le quali l'azienda li disciplina e li controlla.

I due momenti formalizzati nel presente documento sono necessari per **orientare l'azione di vigilanza dell'organo di controllo interno** il quale, pur conscio delle regole di controllo adottate dall'azienda, dovrà focalizzarsi anzitutto sui processi con il più elevato rischio.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO  
ex D. Lgs. 231/01**

**Edizione  
03/2017**

## **PARTE SPECIALE**

**Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

**(art. 24 e art. 25, D. Lgs. 231/01)**

**INDICE**

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
1.1. Generalità .....	3
1.2. Funzione della Parte Speciale .....	3
<b>2. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>4</b>
2.1. Definizioni:.....	4
2.1.1. Nozione di Pubblica Amministrazione .....	4
2.1.2. Nozione di Pubblico Ufficiale .....	4
2.1.3. Nozione di Incaricato di Pubblico Servizio .....	5
2.2. I reati di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 231/2001.....	5
2.3. I reati di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 231/2001.....	7
2.4. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi.....	10
<b>3. PRINCIPI ED ELEMENTI DI CONTROLLO.....</b>	<b>17</b>
3.1. Principi generali di condotta.....	17
3.2. Protocolli.....	18
3.3. Procedure .....	19
<b>4. CONTROLLI DELL'ODV .....</b>	<b>20</b>

## **1. Premessa**

### **1.1. Generalità**

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell'Ente, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Il presidio principale per l'attuazione delle vigenti previsioni normative è rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In considerazione di quanto indicato dall'art. 6 del D. Lgs. 231 e dalle Linee Guida, il Modello viene costruito sulla base delle seguenti attività preliminari:

- 1) mappatura e valutazione dei rischi che l'Ente si trova ad affrontare nello svolgimento della propria attività;
- 2) analisi del sistema organizzativo, gestionale e di controllo esistente al fine di individuare eventuali punti di debolezza;
- 3) definizione degli interventi di adeguamento di detto sistema organizzativo e gestionale al fine di prevenire e di contrastare ragionevolmente i rischi di cui al punto 1).

### **1.2. Funzione della Parte Speciale**

Così come indicato nel Paragrafo 9.2 "Funzione delle parti speciali" della Parte Generale, nella presente Parte Speciale – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – sono individuati:

- 1) le Aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- 2) le norme e le procedure applicabili che regolamentano le attività critiche ed alle quali occorre conformarsi ai fini della corretta applicazione del Modello;
- 3) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili dell'Ente che con lo stesso cooperano.



## **2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contemplati all'articolo 24 del D. Lgs. 231/2001, ed i reati di corruzione "attiva", contemplati all'articolo 25 del D. Lgs. 231/2001 la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Ente, può ingenerare responsabilità dello stesso.

Per i reati di corruzione in cui i soggetti che operano nell'interesse o a vantaggio dell'ente siano "parte passiva", e per quello di concussione si rimanda al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza che è parte integrante del presente Modello.

### **2.1. Definizioni:**

#### **2.1.1. Nozione di Pubblica Amministrazione**

La nozione di PA può essere intesa in senso oggettivo ed in senso soggettivo.

Con riferimento alla nozione in senso oggettivo, si intende l'attività che la PA svolge per la cura degli interessi pubblici, posta in essere in base alla legge e nel rispetto dei fini dalla stessa (legge) predeterminati. È opportuno distinguere tra "attività politica" e "attività amministrativa": la prima tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale (es. art. 31, TU Consiglio di Stato); la seconda, ampiamente discrezionale, ma sempre suscettibile d'essere contestata in sede giurisdizionale.

La nozione di Pubblica Amministrazione intesa in senso soggettivo, invece, attiene all'insieme delle strutture costituite per lo svolgimento di funzioni amministrative.

#### **2.1.2. Nozione di Pubblico Ufficiale**

L'art. 357 c.p. dispone che *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa."*

*È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*

Prima della riforma apportata dalle leggi n. 86/90 e n. 181/92, lo status di pubblico ufficiale era tradizionalmente legato al ruolo formale del soggetto all'interno dell'amministrazione pubblica (come quello dell'impiegato statale), oggi, invece, l'attenzione si è spostata sulla funzione del soggetto e non più sul ruolo, così come confermato da numerosi interventi giurisprudenziali.

Non essendoci dubbi interpretativi ed ermeneutici sul concetto di *“funzione legislativa”* (attività preordinata alla emanazione di atti legislativi) e *“funzione giudiziaria”* (attività preordinata alla risoluzione di controversie), il legislatore si è limitato a chiarire il concetto di *“funzione amministrativa”* individuandola come quella attività:

- disciplinata da *“norme di diritto pubblico”* (vale a dire da quelle norme volte al perseguimento di una pubblica finalità ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato) e da *“atti autoritativi”* (per tali intendendosi quegli atti incidenti sulle posizioni soggettive dei privati che si trovano su di un piano non paritetico rispetto all’Autorità);
- caratterizzata dalla partecipazione alla formazione della volontà della PA ovvero dall’utilizzo di poteri autoritativi o di certificazione.

### **2.1.3. Nozione di Incaricato di Pubblico Servizio**

L’art. 358 c.p. stabilisce che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.”*

*Il servizio pubblico può essere definito come il complesso di attività disciplinate nelle stesse modalità della pubblica funzione, ma mancanti dei poteri tipici di quest’ultima, anche attraverso l’iniziativa di altri enti o di soggetti privati, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

Il *“servizio”*, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la *“pubblica funzione”*, da norme di diritto pubblico, senza la sussistenza, tuttavia, di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge, inoltre, precisa che non può mai costituire *“servizio pubblico”* lo svolgimento di *“semplici mansioni di ordine”*, né la *“prestazione di opera meramente materiale”*, essendo quindi necessario un contributo concreto in ambito decisionale.

## **2.2. I reati di cui all’articolo 24 del D. Lgs. 231/2001**

### **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

L'art. 316-bis c.p. si presenta, perciò, come una prescrizione parallela al successivo art. 640-bis c.p., operante, però, non nel momento precettivo dell'erogazione, ma nella fase esecutiva. Presupposto prescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore – fino all'assoluta gratuità – nella prestazione: quando, invece, tali condizioni siano assenti, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è fuori dalla rilevanza penale del fatto.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito all'art. 316-bis, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

#### **Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro

Ente Pubblico o all'Unione Europea, ma anche Enti Pubblici a carattere economico, come per esempio le Casse di Risparmio).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Sussiste la circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 1, dell'art. 640 cod. pen. ogniqualvolta il danno della truffa ricada su un ente pubblico.

#### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

#### **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico<sup>1</sup> o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

### **2.3. I reati di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 231/2001**

#### **Concussione (art. 317 c.p.)**

---

<sup>1</sup> Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993 n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti "computer's crimes", un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

#### **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La nuova configurazione del reato prevede l'accettazione o la promessa di una utilità indebita, da parte del pubblico ufficiale, che prescinde dall'adozione o dall'omissione di atti inerenti al proprio ufficio, avendo ad oggetto la generica funzione che viene asservita ad assicurare al corruttore protezione nei suoi rapporti con la P. A.

#### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

La fattispecie di reato si configura quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa,

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

#### **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

#### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (nella specie si tratta non solo di un magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario).

#### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a

lui o a un terzo, denaro o altra utilità, La norma stabilisce la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni dell'articolo 319 e 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio.

**Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione da parte dell'Ente, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

**Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Le fattispecie di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, possono essere commesse anche nei confronti di membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché di funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e delle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse le stesse fattispecie si possono realizzare anche nei confronti di persone che nell'ambito degli Stati membri dell'unione europea svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio.

L'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

#### **2.4. Processi sensibili individuati e valutazione dei rischi**

L'analisi dei rischi, effettuata con i criteri esposti nel paragrafo 9.3 della Parte Generale, è stata svolta tramite interviste ai soggetti coinvolti e l'analisi della documentazione di pertinenza.

In tal modo è stato possibile identificare le carenze organizzative, procedurali e documentali e predisporre un adeguato programma di intervento.

Le attività a rischio (Processi Sensibili) sono quelle commesse nell'ambito dei rapporti che l'Ente intrattiene con la Pubblica Amministrazione, in particolare i processi sensibili sono:

- gestione dei rapporti correnti con gli enti pubblici per:
  - ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività dell'Ente e la modifica/manutenzione delle infrastrutture
  - adempimenti, verifiche, ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, sicurezza sul lavoro, ecc.)
  - adempimenti relativi all'amministrazione del personale (ad esempio assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata)
  - contratti e convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici
- gestione delle risorse e dei flussi monetari e finanziari (es. poteri di disposizione su c/c bancario, emissione assegni, ecc.)
- gestione rapporti con autorità amministrative indipendenti
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere
- gestione del sistema informatico aziendale e delle attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

Pur non comportando un diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, i seguenti processi possono considerarsi sensibili in quanto potrebbero rappresentare azioni dirette o strumentali alla corruzione:

- amministrazione del personale
  - gestione delle note spese
  - selezione e assunzione

- acquisto beni e servizi
- qualifica e valutazione fornitori
- gestione prestazioni professionali
- gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali
- gestione spese di rappresentanza
- gestione della cassa contanti
- gestione di sponsorizzazioni, donazioni, ecc..

Di seguito sono sintetizzate le attività a rischio, in riferimento al reato che può essere commesso:

**art. 24 D. Lgs. 231/01**

Attività a rischio	Esempi	Reato
Assunzione, amministrazione e gestione del personale	- Fornire alla PA informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), relative all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata	- Truffa – Art. 640, comma 2, n.1, c.p.
Richiesta ed utilizzo di finanziamenti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee	- Richiedere contributi per formazione del personale, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni analoghe concessi/erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla CE per realizzare progetti senza averne reale titolo ovvero destinandoli ad altri scopi	- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee – Art. 316-ter c.p. - Malversazione a danno dello Stato – Art. 316-bis c.p. - Truffa – Art. 640, comma 2, n.1, c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Art. 640-bis c.p.
Gestione documenti informatici	- Alterare registri informatici della PA per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'Ente già trasmessi alla PA	- Frode informatica – Art. 640-ter c.p.
Comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza	- Comunicare alla COVIP informazioni non veritiere	- Truffa – Art. 640, comma 2, n.1, c.p.



Le attività a rischio che vengono esemplificativamente indicate nella tabella seguente sono relative solo alle fattispecie di reato di corruzione in cui l'autore è "parte attiva". I comportamenti e le attività sensibili che vedono l'Ente quale "parte passiva" nella realizzazione del reato sono indicati nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.

**art. 25 D. Lgs. 231/01**

Attività a rischio	Esempi	Reato
Assunzione, amministrazione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assumere o promettere di assumere persone legate alla PA da qualsiasi tipo di rapporto</li> <li>- Assumere fittiziamente persone per giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti</li> <li>- Costringere taluno ad assumere persone nell'interesse dell'azienda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione – Art. 318 c.p.</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Art. - 319 c.p.</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> </ul>
Adempimenti amministrativo-contabili, fiscali e tributari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concretizzare un'evasione fiscale per realizzare provviste finalizzate alla corruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 318 c.p.</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Art. - 319 c.p.</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> </ul>
Gestione degli adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'erogazione di finanziamenti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Influenzare, a favore dell'Ente, il giudizio o il parere dei Funzionari degli Enti finanziatori in sede di ispezioni, controlli e verifiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 318 c.p.</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Art. - 319 c.p.</li> </ul>

Attività a rischio	Esempi	Reato
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> <li>- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)</li> </ul>
Acquisto di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stipulare contratti d’acquisto non rispondenti al bene o al servizio corrisposti al fine di realizzare provviste per, ad esempio, corrompere un pubblico ufficiale</li> <li>- Costringere taluno ad accettare condizioni di acquisto molto vantaggiose per l’azienda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concussione – Art. 317 c.p.</li> <li>- Corruzione per l’esercizio della funzione – Art. 318 c.p.</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – Art. - 319 c.p.</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> </ul>
Gestione delle prestazioni professionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stipula di un contratto di consulenza, fittizia o meno, con un funzionario pubblico come corrispettivo per abbreviare l’iter di una pratica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l’esercizio della funzione Art. 318 c.p.</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – Art. - 319 c.p.</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> </ul>
Gestione della cassa contanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fare registrazioni non corrispondenti al vero al fine di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l’esercizio della funzione Art. 318 c.p.</li> </ul>

Attività a rischio	Esempi	Reato
	realizzare provviste per, ad esempio, corrompere un pubblico ufficiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Art. - 319 c.p.</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> </ul>
Gestione degli adempimenti e dei rapporti con le autorità amministrative indipendenti (per es. Garante per la protezione dei dati personali, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indurre funzionari pubblici a certificare corrette effettuazioni di adempimenti burocratici invero insussistenti, compiuti tardivamente o omettere irrogazione di sanzioni conseguenti a controlli, dando/promettendo danaro o altra utilità ai funzionari stessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 318 c.p.</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Art. - 319 c.p.</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> </ul>
Gestione degli adempimenti e rapporti con gli Uffici della PA (GdF, INAIL, INPS, Uffici tributari, Direzioni provinciali del lavoro, Regioni, ecc.), anche in occasione di verifiche ed ispezioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indurre funzionari pubblici a certificare corrette effettuazioni di adempimenti burocratici invero insussistenti, compiuti tardivamente o omettere irrogazione di sanzioni conseguenti a controlli, dando/promettendo danaro o altra utilità ai funzionari stessi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 318 c.p.</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Art. - 319 c.p.</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> </ul>
Gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'Ente è parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompe un pubblico ufficiale (non solo un</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione in atti giudiziari – Art. 319 ter c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> </ul>

Attività a rischio	Esempi	Reato
	magistrato, ma anche di un cancelliere od altro funzionario)	
Qualifica e valutazione fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissionare una fornitura ad un fornitore non qualificato legato a funzionari della PA da qualsiasi tipo di rapporto come corrispettivo per abbreviare l'iter di una pratica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 318 c.p.</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Art. - 319 c.p.</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> </ul>
Gestione note spesa e spese di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrare spese di trasferta/rimborsi spese inesistenti o in misura superiore a quella reale per realizzare provviste ad esempio per il reato di corruzione/istigazione alla corruzione</li> <li>- Gestire spese di rappresentanza (p.e. pagamento/pranzi di lavori) con modalità finalizzate ad ottenere agevolazioni da parte di dipendenti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 318 c.p.</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Art. - 319 c.p.</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> </ul>
Gestione di donazioni, sponsorizzazioni, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corresponsione di una somma di danaro o di un bene a titolo di donazioni con modalità non conformi alla normativa vigente in cambio di favori da parte della PA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 318 c.p.</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Art. - 319 c.p.</li> <li>- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - Art. 320 c.p.</li> <li>- Pene per il corruttore - Art. 321 c.p.</li> <li>- Istigazione alla corruzione – Art. 322 c.p.</li> <li>- Induzione indebita a dare o promettere utilità - Art. 319-quater c.p.</li> </ul>

Nelle attività a rischio su menzionate potrebbero essere coinvolte le seguenti aree e/o funzioni:

- Liquidatore
- Direttore Generale
- Fornitori esterni.

Alle luce della precedente analisi, si riporta la stima del rischio:

**art. 24 D. Lgs. 231/01**

Reato	Riferimento normativo	Criticità del rischio	Note
Malversazione a danno dello Stato	art. 316 bis c.p.	Medio	
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	art. 316 ter c.p.	Basso	
Truffa	art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Medio	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640 bis c.p.	Basso	
Frode informatica	art. 640 ter c.p.	Basso	

**art. 25 D. Lgs. 231/01**

Reato	Riferimento normativo	Criticità del rischio	Note
Concussione	art. 317 c.p.	Alto	Questo reato è trattato nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza
Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.	Alto	
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	Alto	
Circostanze aggravanti	art. 319 bis c.p.	N.A.	Reato non applicabile in quanto la Società non può conferire i benefici previsti dalla norma
Corruzione in atti giudiziari	art. 319 ter c.p.	Basso	
Induzione indebita a dare o promettere utilità.	art. 319 quater c.p.	Alto	
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	Alto	
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	Alto	
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	Alto	

Reato	Riferimento normativo	Criticità del rischio	Note
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322 bis c.p.	N.A.	

### 3. Principi ed elementi di controllo

Il presente paragrafo contiene le misure da adottare all'interno dell'Ente per il contenimento dei rischi mappati nel paragrafo precedente.

#### 3.1. Principi generali di condotta

Gli Organi Sociali ed i Dirigenti dell'Ente, in via diretta, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sui rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- improntare al senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione i rapporti con la committenza, pubblica e privata;
- l'Ente, al momento della selezione del personale, dovrà ottenere, nel rispetto della normativa vigente, dal candidato ogni più opportuna informazione relativa ad eventuali conflitti di interessi.

Conseguentemente, è vietato:

- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- violare i principi e le regole del Codice Etico;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività dell'Ente o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente;

- distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- riconoscere compensi in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- erogare prestazioni non giustificate /o fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire sgravi o detrazioni e, in senso più generale, risparmi di imposte oppure contributi assicurativi o previdenziali riferiti alla forza lavoro di cui l'Ente si avvale e/o si è avvalso;
- installare software senza l'autorizzazione del Direttore Generale.

### **3.2. Protocolli**

La gestione dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale è ispirata a una serie di principi e di regole che hanno nei seguenti punti i loro elementi di riferimento inderogabili:

- regolamentazione del processo di gestione e selezione del personale;
- regolamentazione del processo di amministrazione del personale e dei controlli sulle voci "viaggi e trasferte" e "note spese";
- regolamentazione dei controlli sulla gestione amministrativa aziendale (Fatturazione attiva e note di credito, Gestione credito, Fatturazione passiva, Tesoreria);
- nella gestione delle donazioni ed altre iniziative liberali, previsione dell'evidenza formale della lettera di richiesta e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'Ente beneficiario, della definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni, dell'approvazione dell'iniziativa nel rispetto del principio

di segregazione delle funzioni, della verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di feed-back da parte dell'Ente beneficiario;

- nella gestione dei contratti affidati a terzi, che rappresentano l'azienda nei confronti della Pubblica Amministrazione, è necessario inserire una clausola contrattuale con la quale gli stessi si impegnano al rispetto del Codice Etico, del Sistema Disciplinare e del Modello Organizzativo.

### **3.3. Procedure**

Le modalità operative per la gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale (inclusa la gestione della documentazione rilevante) sono regolamentate dalle seguenti procedure e/o documenti:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione
- Procedura gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e le visite ispettive
- Regolamento albo fornitori
- Procedura gestione delle note spesa
- Regolamento aziendale per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi
- Regolamento interno per le spese economiche non assoggettate a tracciabilità finanziaria
- Procedura selezione e assunzione personale

Essi pertanto devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti e soggetti esterni, che operano per conto dell'Ente.



#### **4. Controlli dell'ODV**

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza delle procure, rispetto delle prescrizioni previste nelle procedure, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente i Processi Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti per i diversi profili specifici ed in particolare:

- con il Liquidatore e il Direttore Generale in ordine ai flussi finanziari ed ai documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria;
- con le direzioni coinvolte in contatti ricorrenti con rappresentanti della P.A. quali il Liquidatore e il Direttore Generale per quanto riguarda l'esito di ispezioni, verifiche e attività di ottenimento o manutenzione di licenze;
- con il Liquidatore e il Direttore Generale in ordine al processo di assunzione di personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.;
- con il Liquidatore e il Direttore Generale in ordine ai processi di acquisto beni e servizi e di qualifica e valutazione dei fornitori.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Liquidatore e al Direttore Generale e, a richiesta, al Collegio Sindacale.